COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

53.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SERVADEI**

INDICE

PAG.

Missione:

PRESIDENTE 573

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (2870) 573

PRESIDENTE 573, 575, 576, 577

ALESI 575

BALDANI GUERRA, *Relatore* 573, 576

CALVI 575

D'ANGELO 575

ERMINERO 575

TOCCO 576

La seduta comincia alle 9,45.

BALDANI GUERRA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Girardin è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (2970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole » (2970).

Il relatore, onorevole Baldani Guerra, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Il disegno di legge n. 2970, presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con altri ministri, reca norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole. Questo provvedimento è un tentativo di aggiornamento della situazione attuale che si è venuta a determinare dopo un

rapido aumento del consumo del gas liquido con conseguente aumento di stazioni di riempimento, di depositi per il travaso e, quindi, del numero delle bombole messe in circolazione nel nostro paese, che ormai raggiungono la cifra di 35 milioni.

La normativa non si è adeguata all'evolversi di questa situazione. È necessario intervenire per tre motivi fondamentali: il primo è quello di assicurare la possibilità di un costante ed efficace rifornimento di gas liquido all'utenza mediante imposizione di particolari obblighi agli operatori. Il secondo è da cercare di prevenire il verificarsi di sinistri e di poter, comunque, assicurare la eventuale copertura di danni proveniente dai sinistri stessi. Il terzo motivo è quello di trovare il modo di evitare la dispersione dei recipienti che reca notevole danno all'intero settore. Essendo stata tolta la cauzione in uso nel passato, non esiste attualmente l'obbligo di restituire i recipienti al distributore del gas liquido. Ai margini delle città, tra i rifiuti, vi è una quantità enorme di bombole di gas liquido abbandonate o usate ad altri scopi con gravissimo danno dell'economia del settore, che si ripercuote, evidentemente, anche sul consumatore stesso.

Rimangono valide tutte le norme della vigente legge relativa alla concessione e all'esercizio delle stazioni di riempimento che concernono le procedure per ottenere le concessioni, il modo relativo al funzionamento degli impianti, la verifica delle bombole e le sanzioni per chi non ottempera a queste disposizioni originarie.

Il provvedimento è formato da dodici articoli. All'articolo 1 si stabilisce che il volume dei serbatoi fissi non deve essere inferiore al 20 per cento della capacità volumetrica del parco bombole; cioè il deposito deve avere una capacità non inferiore al 20 per cento della sommatoria dei volumi delle bombole messe in circolazione dall'azienda. Questa disposizione tende ad assicurare un'attrezzatura più completa – come è spiegato nella relazione al provvedimento – e nello stesso tempo a costituire un'adeguata riserva di gas di petrolio dislocata nelle varie zone di consumo e quindi in tutto il territorio della Repubblica. Attualmente la capacità volumetrica dei serbatoi è intorno al 10 per cento della capacità volumetrica delle bombole: gli impianti di deposito dovrebbero quindi essere raddoppiati. Dal punto di vista tecnico, secondo informazioni che ho potuto avere, non mi pare che vi sia una esigenza di questo tipo: chi gestisce un serbatoio, ha un certo numero di bombole che sono registrate, le riempie, le distribuisce e, aumentando la sua attività, è costretto a aumentare anche la quantità di gas liquido che deve lavorare.

Con gli articoli 2 e 3 viene disciplinata la distribuzione e la vendita del gas di petrolio liquefatto in bombole da parte delle imprese che hanno un parco di bombole senza però disporre di impianti di riempimento. La legge vigente prevede che sia possibile anche questo tipo di attività: un operatore economico che disponga di un certo numero di bombole, le va a riempire dove ritiene opportuno e le mette in commercio; è quindi giusto che vi sia una disciplina anche per questo tipo di attività particolare. L'articolo 4 prevede il versamento di una tassa per il rilascio della concessione; si tratta di un adeguamento, perché la tassa era già prevista dalla vecchia legge.

L'articolo 5 è assai importante, anche perché innovativo, e concerne la necessità dell'assicurazione; esso obbliga a provvedere all'assicurazione relativa alla responsabilità civile per eventuali danni, conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi, alle persone, alle cose o agli animali. Bisogna quindi approfondire questo articolo: vorrei pertanto che i colleghi ne facessero oggetto di un esame particolare. Le bombole sono soggette a un deterioramento tale da provocare l'esplosione del contenuto, cosa che non avviene certo raramente. Per esempio, quando una bombola viene portata vicino a una fonte di calore, vi è un aumento enorme di volume del gas all'interno che, se la bombola non è in perfetto stato di conservazione, provoca l'esplosione, con gravissime conseguenze per i danni che provoca. È pertanto giusto, anche in questo settore, pervenire ad una regolamentazione che assicuri il risarcimento dei danni provocati dalle esplosioni. Si dovrà dimostrare che è avvenuta la copertura assicurativa mediante l'esibizione della polizza annessa a ciascuna delle bombole messe in circolazione. Questo nuovo metodo viene precisato negli articoli 4, 5 e 6, dove viene anche detto che vengono escluse, da questa forma assicurativa, le bombole inferiori ai 5 litri di capacità.

Al fine di assicurare il rientro della bombola, si è pensato di stabilire il rilascio allo utente di una parte della polizza stessa, che dovrà essere restituita al distributore assieme alla bombola esaurita. Se ciò non avvenisse, con questo meccanismo sarà possibile emanare una ingiunzione di consegna o di pagamento, in base all'articolo 633 del codice di procedura

civile, della somma di lire 5.000. A questo proposito, c'è da osservare che il valore delle bombole varia a seconda delle dimensioni; comunque il loro valore medio è di circa 2.000 lire.

Inoltre viene stabilito che il distributore deve tenere separate le bombole di varia provenienza. Avviene che certi distributori, sollecitati anche dalla concorrenza detengono e distribuiscono gas liquido proveniente da varie imprese; però non esiste nessun criterio per stabilire con precisione, di fronte ad eventuali sinistri, le responsabilità o le cause eventualmente connesse al variare dei tipi delle bombole e quindi delle case produttrici. Con questa norma si stabilisce allora che ogni distributore deve tener separate in appositi locali le bombole a seconda delle ditte produttrici. Si stabilisce anche che il distributore non possa tenere delle bombole che non siano assicurate; ciò evidentemente lo potrà e dovrà sapere dal produttore stesso.

Si tratta di un provvedimento - come credo che si evinca dalla mia breve esposizione - che merita di essere ulteriormente approfondito, anche in rapporto al fatto che la categoria interessata si è espressa non completamente d'accordo. In questi giorni, attraverso contatti con il sottoscritto ma anche con altri colleghi, la categoria interessata ha suggerito emendamenti e modifiche. Alcune ditte non sono ovviamente d'accordo, perché dovranno sopportare degli oneri nuovi che non sono mai accettati facilmente. Vorrei quindi raccomandare agli onorevoli colleghi di approfondire, nella discussione generale, tutti questi aspetti, al fine di giungere a legiferare in modo giusto ed equo in un settore così delicato e importante che interessa circa otto milioni di utenti.

PRESIDENTE. Le raccomandazioni del relatore potrebbero concretarsi nella proposta di nominare un Comitato ristretto per approfondire i vari aspetti di questo disegno di legge. Dichiaro aperta la discussione generale.

ALESI. Non mi pare esatto ciò che ha detto il relatore sul raddoppio degli attuali depositi. Si deve aumentare soltanto quella parte volumetrica che si riferisce al 20 per cento. Una cosa che lascia perplessi è questa: se lo scopo è quello di avere un venti per cento di riserva in caso di emergenza, che garanzia si può avere davanti ad un distributore che usufruisce di questo venti per cento per riempire le bombole? Cosa si può fare affinché questo venti per cento rimanga in deposito?

Un altro punto che non mi convince è quello relativo all'articolo 7 in cui si dice che i negozi che distribuiscono le bombole al consumo debbono avere dei locali separati per ogni tipo di bombole di gas. In qualsiasi negozio, specialmente nelle piccole città, si trovano bombole messe un po' dovunque, qualche volta anche in mezzo alla strada. Questi depositi che garanzie danno? L'unica cosa veramente importante è che sia la bombola dell'AGIP che quella della ESSO o di qualsiasi altra marca abbia il certificato di garanzia e di assicurazione. In linea di massima sono comunque favorevole a questo disegno di legge.

CALVI. Penso che questo disegno di legge debba avere anche il parere delle Commissioni lavoro e trasporti. A me interessano soprattutto gli articoli riguardanti la sicurezza. Nella lotta agli infortuni, anche il Parlamento si deve servire di quegli enti specializzati, autorizzati e con personalità giuridica esistenti nel paese. Ce n'è uno piuttosto importante: l'Associazione nazionale per la combustione. Questo disegno di legge si preoccupa dei danni provocati in caso di incidente. È giusto risarcire tali danni e introdurre l'assicurazione obbligatoria. È necessaria, però, anche un'azione preventiva; ed è su questo terreno che la Associazione nazionale per la combustione propone che si provveda anche a tutta la strumentazione necessaria.

D'ANGELO. Noi siamo d'accordo con le conclusioni del relatore, nel senso che avvertiamo anche noi la necessità di un approfondimento ulteriore del disegno di legge. Sono anche da tener presenti le considerazioni fatte dall'onorevole Calvi, sulle quali particolarmente concordiamo; infatti per quanto riguarda i sinistri, più che pensare al risarcimento, dobbiamo vedere in che modo prevenirli. Ciò vale anche per quanto riguarda un altro gruppo di provvedimenti che stiamo discutendo, quelli relativi agli apparecchi di sicurezza, per i quali è forse opportuno un esame congiunto con quello del provvedimento di cui ora ci stiamo occupando per giungere eventualmente a conclusioni comuni.

Concludendo, noi siamo favorevoli ad un approfondimento e concordiamo sulla proposta della costituzione di un Comitato ristretto che possa anche sentire i gruppi interessati.

ERMINERO. Visto che siamo orientati sulla costituzione di un Comitato ristretto, penso che le considerazioni di carattere generale pos-

sono ritenersi superate. Però penso che si possa ugualmente esprimere qualche perplessità affinché taluni punti vengano già ora rilevati in modo particolare. A parte il discorso già fatto dal collega Alesi sull'aumento della garanzia, penso che si dovrebbero esaminare particolarmente l'articolo 6 e l'articolo 7, che sono abbastanza complicati anche dal punto di vista dell'utente: l'articolo 6 per quanto riguarda la penalizzazione di lire 5.000 in mancanza di restituzione della bombola, cioè oltre il doppio del valore della bombola stessa; e l'articolo 7, che impone depositi separati per ogni marca di gas, eccetera. Non so se possono essere sostituiti direttamente i dispositivi di sicurezza, o se esistono norme sulla unificazione delle valvole di sicurezza; comunque non mi pare giusto far carico sull'utente di una serie di garanzie che devono essere invece sostanzialmente date dal distributore. Queste sono solo alcune osservazioni e ne avrei anche molte altre da fare; ma mi pare che, se arriviamo alla costituzione del Comitato ristretto, è inutile iniziare a discutere i dettagli in questa sede.

TOCCO. Mi dichiaro sostanzialmente d'accordo con le conclusioni del relatore. Desidero però brevemente mettere l'accento – in attesa di farlo nell'ambito del Comitato ristretto che ritengo utile – sulle misure di prevenzione degli incidenti piuttosto che sul risarcimento degli eventuali sinistri. E mi pare a questo proposito doveroso aggiungere che mi sembra paradossale che si possa pretendere, da un negoziante al minuto, un apposito locale con una serie di suddivisioni. Per cui la formula risolutiva del problema va ricercata, a mio avviso, nella unificazione del tipo di bombola in un solo modello regolarmente omologato, come avviene per altri contenitori; così si potranno evitare complicate e quasi ottocentesche misure di controllo, il più delle volte inapplicabili. Mi preoccupa inoltre il modo con il quale si intenderebbe garantire il proprietario della bombola, cioè il rivenditore, contro la mancata restituzione: non già perché non sia giusto garantirsi (anzi ritengo che debba essere trovato un modo per eliminare lo sperpero che avviene oggi, che rappresenta una distruzione gratuita di materiale) ma perché si corre il rischio di mettere nelle mani del negoziante un'arma che gli consenta di ottenere il doppio o il triplo del valore, creandogli praticamente una rendita attraverso gli inadempimenti alla restituzione. Queste e altre osservazioni mi riprometto di sviluppare, se del caso, nel Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Mi sembra che si sia unanimi nel ravvisare l'opportunità di condurre un esame approfondito in sede di Comitato ristretto. Avremo anche bisogno di una collaborazione tecnica, quindi il Comitato ristretto ascolterà anche dei tecnici. Io mi permetto di aggiungere una considerazione: a mio avviso è necessario approvare il provvedimento soprattutto per evitare la dispersione delle bombole. Esse rappresentano un capitale nazionale che viene gratuitamente liquidato.

Anche in occasione della discussione di un parere sollevammo la questione e mettemmo in evidenza come addirittura su questo spreco siano fiorite industrie e traffici, che portano per l'Italia o fuori d'Italia queste bombole con grave danno dell'economia nazionale. E mi si dice – cosa che ovviamente è da verificare – che se le aziende che distribuiscono gas potessero risparmiare nel costo del parco bombole, potrebbero ridurre il prezzo del gas, andando quindi incontro agli utenti con una misura sociale. Si parla addirittura di 300 lire per bombola ! Mi dicono che oggi dovrebbero circolare, in Italia, non meno di 40 milioni di bombole su 8 milioni di utenti...

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Le bombole registrate sono 35 milioni.

PRESIDENTE. Questa cifra vi dà la misura dello spreco. Ora, il pretendere di recuperare questo spreco nel costo, è un voler mettere a carico degli utenti onesti un costo determinato da utenti che non sono affatto onesti o da individui che non sono affatto utenti. Vi è poi da considerare che l'economia nazionale perde cifre ingentissime in materiale, che è materiale pregiato, perché sottoposto a pressione. Io ero particolarmente affezionato al sistema della cauzione. Ma il concetto di cauzione è in disgrazia: lo ammetto. Se la cauzione non è possibile, cerchiamo però di trovare qualche altro meccanismo; ma non possiamo più permettere che si assista impotenti ad uno sciupìo che ricade sul consumatore.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Intervengo brevemente per rilevare che è stata sollevata dal collega D'Angelo una questione che merita la nostra attenzione. Cioè, il gruppo di provvedimenti diretti a impedire le gravi conseguenze delle fughe di gas, per il quale abbiamo chiesto la sede legislativa, contiene alcune norme che potrebbero benissimo essere tnute in debita considerazione per questo disegno di legge. Per esempio, la odorizzazione del gas. La fuga del gas liquido qui ha come

effetto non l'asfissia dell'utente, ma quello di creare lentamente miscele esplosive che possono provocare anche rovinosi crolli di edifici. Se anche in questo caso il gas venisse odorizzato, si potrebbe avvertire immediatamente il pericolo, evitare di accendere la luce, di creare la scintilla, che è il fatto che il più delle volte determina lo scoppio. Voglio dire che occorrerà tener conto anche di quanto contenuto in quelle proposte, oltre che delle questioni normative sollevate dal collega onorevole Calvi circa l'omologazione, che già adesso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione esercita nel collaudo delle bombole.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il Comitato ristretto risulta così composto: Baldani Guerra, che lo presiede, Calvi, Erminero, Corti, D'Angelo, Alessi e Tocco.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO